



**CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
DI MATERIALE MINERALE A BASSA
PERMEABILITA’ DALLA CAVA DI ESTRAZIONE
UNICALCE IN VIA CHIARAVAGNA 144 R ALLA
DISCARICA DI MONTE SCARPINO NEL COMUNE DI
GENOVA (GE)**

CIG: 8117104E1C

Il Rup
Ing. Carlo Senesi

Genova li, 20/11/2019

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	2
ART. 2 – IMPORTO.....	2
ART. 3 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ	3
ART. 4 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA PRESTAZIONE.....	3
ART. 5 – PENALITÀ.....	6
ART. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE.....	7
ART. 7 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.....	7
ART. 8 – SUBAPPALTO DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	8
ART. 10 – RINVIO ALLE LEGGI.....	9
ART. 11 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	9
ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	10
ART. 12 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE.....	10
ART. 13 – PRIVACY.....	11
ART. 14 - FORO COMPETENTE.....	11

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto e scarico di materiale a bassa permeabilità dalla cava Unicalce sita in via Chiaravagna 144 R (Genova) alla discarica di Monte Scarpino, sita in via Militare di Borzoli s.n.c. nel Comune di Genova.

Il servizio di carico su automezzo dalla cava di estrazione del materiale verrà effettuato da personale della suddetta cava di estrazione del materiale.

Per le modalità relative all'esecuzione del servizio si rimanda al successivo art. 4

Il servizio dovrà essere ultimato nell'arco di un anno decorrente dall'avvio del servizio indicato dal DEC e sarà regolamentato dal piano dei trasporti redatto settimanalmente dal DEC sulla base delle esigenze dei cantieri.

ART. 2 – IMPORTO

L'importo posto a base di gara è fissato in **5,76 Euro/ton** di cui Euro 2,03 (due/03) quale costo della manodopera. Pertanto, a fronte di 56.000 t di materiale da trasportare, l'importo complessivo del servizio di trasporto posto a base di gara per l'intero periodo è stabilito in **Euro 322.560,00.=** di cui costo del personale pari ad Euro 113.680.= (anch'essi soggetti a ribasso) che determina un'incidenza della manodopera del 35,25%.

L'importo sopra indicato è da intendersi al netto dell'IVA ed onnicomprensivo di trasporto e scarico, oltre che di eventuali tasse per autorizzazioni e/o qualsiasi altro costo accessorio.

ART. 3 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'esecuzione del sopralluogo, da prenotare con le modalità indicate sul disciplinare sarà comprovata da apposita attestazione, rilasciata durante l'esecuzione dello stesso.

In relazione a quanto dichiarato in sede di offerta e del succitato sopralluogo obbligatorio l'Appaltatore non potrà dunque eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, intendendosi il servizio finito a perfetta regola d'arte, compreso tutto quanto d'uso è necessario, anche se non meglio specificato nella descrizione del servizio stesso.

ART. 4 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA PRESTAZIONE

All'avvio del servizio, **e con cadenza settimanale**, il DEC predisporrà un piano dei trasporti, nell'ottica di ripartire l'attività di trasporto secondo le esigenze dei cantieri.

Sulla base di quanto sopra sarà determinato il quantitativo giornaliero e settimanale di materiale a bassa permeabilità da trasportare.

L'appaltatore dovrà in ogni caso garantire un quantitativo minimo giornaliero pari a 440 ton/giorno.

Il piano potrà comunque essere oggetto di variazioni, derivanti dalle esigenze del cantiere e dalla disponibilità delle aree di stoccaggio del materiale.

Il DEC comunicherà preventivamente tali variazioni, dando disposizioni circa i conferimenti al trasportatore che dovrà organizzare il servizio adeguando, secondo necessità, le proprie risorse di personale e mezzi.

Si specifica che il servizio di trasporto del materiale presso la discarica di Scarpino è comprensivo anche dello scarico.

Il servizio dovrà essere svolto da lunedì a sabato negli *orari di presidio della discarica e di presidio del sito di carico (07.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00)*. Diverse richieste da parte del trasportatore saranno valutate dal DEC, che potrà prendere accordi particolari con il fornitore dei materiali e con il personale della discarica.

In caso di imprevisti, variazioni di orario o necessità di servizio il trasportatore dovrà avvisare il DEC.

4.1 Luogo di consegna della fornitura

L'aggiudicatario dovrà consegnare il materiale di cui sopra presso la Discarica per rifiuti non pericolosi del Polo impiantistico di Monte Scarpino di Genova e scaricarlo nelle aree indicate dagli operatori della società AMIU Genova SpA presenti in loco. (Vedere allegato 1 al presente capitolato)

AMIU Genova S.p.A. si manleva da qualsiasi responsabilità nel caso si verifichino danni a cose o persone durante la fase di scarico della fornitura presso il polo impiantistico di Monte Scarpino.

Sarà onere del fornitore/trasportatore verificare che le condizioni del sito garantiscano la sicurezza per effettuare l'operazione di trasporto e scarico. In caso tali condizioni non sussistano il trasportatore dovrà sospendere le operazioni di scarico senza nulla pretendere da AMIU.

Ogni fornitura di materiale verrà contabilizzata attraverso il sistema di pesatura presente all'ingresso del sito.

Le forniture dovranno essere effettuate in accordo con l'Ordinanza N. ORM-2018-823 del 19/08/2018 (9° aggiornamento) ad oggetto "Temporanea modifica della circolazione veicolare in Via Borzoli, Via Giotto, Via Pier Domenico da Bissone, Via Chiaravagna, Via Panigaro e nella nuova viabilità di collegamento Vallebona-Melen-Borzoli-Chiaravagna" che prevede:

A) Divieto di circolazione ai veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate

1. Via Borzoli, tratto compreso tra Salita Pianego e Via Luigi Venzano, divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate;
2. Via Borzoli (tratto compreso tra il civico 22 e Via Pier Domenico da Bissone), Via Pier Domenico da Bissone e Ponte Sergio de Simone, divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate eccetto i veicoli diretti e/o provenienti dai seguenti segmenti stradali:
 - Via Borzoli, tratto compreso tra il civico 22 e Via Pier Domenico da Bissone;
 - Via Pier Domenico da Bissone;
 - Passo Ruscarolo;
 - Via Pillea;
 - Via Giovanni Gaggero.
2. Via Borzoli, tratto compreso tra Via Giotto e Via Pier Domenico da Bissone, divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate;
3. Via Chiaravagna, tratto compreso tra il civico 54 rosso e Ponte Sergio de Simone, divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate per la direzione monte-mare, fatta eccezione per i veicoli le cui targhe sono inserite nell'elenco facente parte integrante del presente provvedimento;
4. Via Chiaravagna, tratto compreso tra Ponte Sergio de Simone e Via

Giotto, divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate, fatta eccezione per i veicoli le cui targhe sono inserite nell'elenco facente parte integrante del presente provvedimento.

Dai suddetti divieti di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate sono esclusi:

- i veicoli AMIU per la gestione della raccolta rifiuti, sanificazione e lavaggio cassonetti, pulizia e lavaggio strade, pulizia delle caditoie e movimentazione contenitori;
- i veicoli AMT per lo svolgimento del servizio di pubblico trasporto ed i veicoli adibiti al trasporto studenti (SCUOLABUS);
- i veicoli muniti di documento di trasporto (o fattura accompagnatoria) attestante consegne, con obbligo di transitare in andata e ritorno attraverso le nuove gallerie di collegamento tra Via Borzoli / Via Vallebona e Via Chiaravagna/Via Borzoli

B) Disciplina della circolazione per i veicoli aventi massa superiore a 7,5 tonnellate

1. Via Borzoli, tratto compreso tra Salita Pianego e Via Ferri, i veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate diretti e/o provenienti dai varchi carrabili presenti nel medesimo segmento stradale, in ingresso e in uscita dovranno transitare attraverso Via Ferri;
2. Via Borzoli, tratto compreso tra il civico 22 e la nuova rotatoria ubicata all'altezza del campo sportivo, i veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate diretti e/o provenienti dai varchi carrabili presenti nel medesimo segmento stradale, in ingresso e in uscita dovranno transitare attraverso la nuova viabilità;
3. Via Chiaravagna, tratto compreso tra il civico 54 rosso e il nuovo ponte sul Torrente Chiaravagna, i veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate diretti e/o provenienti dai varchi carrabili presenti nel medesimo segmento stradale, in ingresso e in uscita dovranno transitare attraverso la nuova viabilità;
4. Via Chiaravagna, tratto compreso tra il civico 54 rosso e Via Giotto, i veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate le cui targhe sono inserite nell'elenco facente parte integrante del presente provvedimento, in ingresso dovranno transitare attraverso l'itinerario composto dalla nuova viabilità e Via Chiaravagna;
5. Ponte Sergio de Simone, all'intersezione con Via Chiaravagna, per i veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate è istituito l'obbligo di svolta verso destra.

C) Divieto di circolazione per autotreni, autoarticolati e autosnodati in Via

Giotto nel periodo scolastico

1. In Via Giotto, nel periodo scolastico, è istituito il divieto di circolazione per autotreni, autoarticolati e autosnodati nella fascia oraria 13:00/14:30, eccetto i veicoli AMT.

Si consiglia, inoltre, di non utilizzare automezzi con rimorchi di lunghezza uguale o superiore ai m 12,50 sprovvisti di ultimo asse pivotante (sterzante) per percorrere Via Militare di Borzoli.

4.2 Contabilizzazione dell'appalto

L'appalto sarà contabilizzato a misura, sulla base delle tonnellate di materiale trasportate, così come risultante dalle pesate in ingresso alla discarica. L'Appaltatore nulla potrà pretendere oltre al pagamento del servizio effettivamente e regolarmente svolto e come sopra contabilizzato.

L'importo stabilito per l'appalto è comprensivo, oltre al trasporto, dei tempi di carico presso il sito di stoccaggio e dei tempi di attesa e scarico all'interno della discarica.

4.3 Esecuzione d'ufficio

In caso di mancato rispetto dei quantitativi giornalieri previsti dal piano settimanale, il trasportatore dovrà provvedere a riallinearsi entro la fine della settimana stessa al quantitativo complessivo stabilito. Al termine della settimana, in caso di mancato raggiungimento del complessivo previsto saranno applicate le penali previste al successivo art. 5

In caso di arbitrario abbandono e/o sospensione del servizio AMIU potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando tutti gli oneri sostenuti all'appaltatore, restando fermo comunque il risarcimento da parte dell'appaltatore del maggior danno nonché tutte le conseguenze legali derivanti dall'interruzione di un pubblico servizio. AMIU, nel caso in cui dovesse procedere d'ufficio per l'esecuzione del servizio, potrà avvalersi anche di imprese esterne, restando comunque a carico dell'appaltatore tutti i maggiori oneri e spese sostenuti. I relativi importi saranno prelevati dalla garanzia fideiussoria di cui all'art. 9.

4.4 Modalità di quantificazione del servizio effettuato

Le pesature effettuate in ingresso alla discarica faranno fede per la base di calcolo dei compensi da riconoscere all'esecutore del servizio.

ART. 5 – PENALITÀ

Fatta salva la disponibilità del materiale presso la cava di estrazione, il mancato rispetto dei quantitativi complessivi previsti dal piano settimanale entro la settimana stessa darà luogo all'applicazione di una penale di 5,00 Euro/tonn da applicarsi sul

quantitativo mancante il quale entrerà a far parte del piano quantitativo previsto per la settimana successiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, è facoltà di AMIU Genova S.p.A. rescindere l'appalto in danno alla Ditta.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Società appaltante a causa dei ritardi.

ART. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere, una polizza assicurativa con una primaria Compagnia di assicurazione, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad AMIU ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.

I massimali della polizza non devono essere inferiori a € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurato ed essere riservati alla copertura esclusiva dei danni derivanti dall'esecuzione del Contratto.

Con riguardo agli art. 1892 e 1893 c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti dall'aggiudicatario saranno opponibili ad AMIU.

Tale polizza dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti di AMIU.

Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con Compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate nonché quelle contenute negli ulteriori atti di gara.

ART. 7 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Durante lo svolgimento del servizio l'appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti ritenuti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché a evitare danni a beni pubblici e privati.

In particolare l'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme concernenti le misure di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore dovrà redigere (per le attività interferenti, che comunque non comportano oneri aggiuntivi per l'appaltatore), congiuntamente ad AMIU, per quanto di sua competenza, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, di

cui all'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale documento formerà, sebbene non materialmente allegato, parte integrante e sostanziale del contratto.

I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidate dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

ART. 8 – SUBAPPALTO DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Per il subappalto valgono le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione di subappalto senza l'autorizzazione darà luogo a tutte le conseguenze di legge.

Qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti della fornitura in opera intendano subappaltare. La mancata indicazione della volontà di subappaltare costituirà "ex se" divieto di subappalto.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare o affidare in cottimo una quota superiore al 40% dell'intero appalto.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento. È vietata la cessione del contratto a pena di risoluzione immediata dello stesso in danno dell'aggiudicatario.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

All'Aggiudicatario è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 103 e 93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione delle forniture; essa è presentata in originale alla Committente prima della formale sottoscrizione del contratto.

Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni Salvo quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del Codice.

La Committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle forniture da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente; in caso di variazioni

al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 10 – RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.

ART. 11 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'impresa avrà diritto al pagamento del servizio mediante emissione di rendicontazione mensile controfirmata dall'Impresa accompagnata da riepilogativo dei distinti conferimenti riportante le seguenti indicazioni:

- data conferimento
- peso a destino

Detta fattura sarà pagata a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

I corrispettivi saranno comunque pagati sulla base delle tonnellate effettivamente caricate e trasportate e pesate all' ingresso in discarica moltiplicate per il prezzo €/t derivante dal ribasso offerto in sede di gara.

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), previa verifica da parte dello stesso DEC della regolare esecuzione delle obbligazioni assunte e della sussistenza della regolarità contributiva (DURC).

Ai sensi dell'art 30 comma 5bis) del D.Lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente previsto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 si applicherà il comma 6 dello stesso articolo normativo.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Stazione Appaltante per singoli pagamenti superiori a 5 mila euro è tenuta ad effettuare presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni, la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La Stazione Appaltante si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dall'Agenzia.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l'Impresa Aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l'Impresa Aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante e la Società assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del servizio. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto. Se la Società ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

ART. 12 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il concorrente è a conoscenza che AMIU ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiu.genova.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIU ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora AMIU per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati

documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

ART. 13 – PRIVACY

L’esecutore del servizio si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con AMIU vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

AMIU e l’Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003. AMIU e l’Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Il foro competente sarà, in via esclusiva, il Foro di Genova.

In ogni caso, per espressa e comune volontà delle Parti, anche in pendenza di controversia, l’Impresa appaltatrice si obbliga a proseguire ugualmente nell’esecuzione del servizio, salvo diversa disposizione dell’AMIU.

Allegati - Tavola 1: Percorso automezzi